

MASSIMO BRUTTI
ALESSANDRO SOMMA (EDS.)

Diritto: storia e comparazione

Nuovi propositi per un binomio antico

Eliana Augusti

Quale storia del diritto? Vecchi e nuovi scenari narrativi tra
comparazione e globalizzazione | 31–47



MAX PLANCK INSTITUTE
FOR EUROPEAN LEGAL HISTORY

ISBN 978-3-944773-20-9
eISBN 978-3-944773-21-6
ISSN 2196-9752

First published in 2018

Published by Max Planck Institute for European Legal History, Frankfurt am Main

Printed in Germany by epubli, Prinzessinnenstraße 20, 10969 Berlin, <http://www.epubli.de>

Max Planck Institute for European Legal History Open Access Publication
<http://global.rg.mpg.de>

Published under Creative Commons CC BY-NC-ND 3.0 DE
<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de>

The Deutsche Nationalbibliothek lists this publication in the Deutsche Nationalbibliographie;
detailed bibliographic data are available on the Internet at <http://dnb.d-nb.de>

Cover illustration:

Christian Pogies, Frankfurt am Main

(Illustration shows a fresco in the Sala delle Ballerine of the Dipartimento di Giurisprudenza,
Università di Ferrara)

Cover design by Elmar Lixenfeld, Frankfurt am Main

Recommended citation:

Brutti, Massimo, Somma, Alessandro (eds.) (2018), *Diritto: storia e comparazione. Nuovi propositi per un binomio antico*. Global Perspectives on Legal History, Max Planck Institute for European Legal History Open Access Publication, Frankfurt am Main, <http://dx.doi.org/10.12946/gplh11>

Quale storia del diritto?

Vecchi e nuovi scenari narrativi tra comparazione e globalizzazione

1. Niente di nuovo, un resoconto

Esistono temi che spingono lo storico del diritto a riflettere e a confrontarsi con altre sensibilità del sapere. Penso, per esempio, a quello dei *legal transplant*, categoria ormai esausta che è stata gradualmente erosa da ragionamenti di storia del diritto e di diritto comparato e che sollecitata dalle influenze *global*, ha di recente ceduto il passo alle logiche dei trasferimenti, della diffusione, dell'ibridazione, della contaminazione, e ha continuato a impegnare in un'analisi complessa soprattutto storici del diritto e comparatisti.¹ Al di là delle riflessioni intorno al singolo tema, però, ciò che emerge sempre più forte è l'idea del confronto interdisciplinare come momento imprescindibile di un qualsiasi lavoro di ricerca: fonte di nuovi spunti, oltre che di un innegabile e reale contributo alla riflessione sullo stato di "avanzamento" della disciplina, il dialogo impegna, chiarisce e risolve, portando i risultati dell'indagine ad un altro livello di apprezzabilità. Su questa linea, un invito ad un confronto sincero tra storici del diritto e comparatisti è stato anche quello del seminario ferrarese, invito capace di evincersi già dal titolo che si è voluto dare all'incontro: *Diritto [due punti] storia e comparazione. Nuovi propositi per un binomio antico*. Questo sia perché storia e comparazione sono state messe, forse provocatoriamente, l'una al fianco dell'altra, a voler sottolineare la pari dignità, il pari peso, la pari importanza che hanno avuto, hanno e, evidentemente, dovrebbero continuare ad avere davanti al diritto; diritto del quale finiscono con l'essere, grazie a quella punteggiatura, una specificazione ulteriore (il diritto è storia; il diritto è comparazione; e, deduzione inevitabile (?), la storia è comparazione). Sia perché, davanti a que-

¹ Il testo anticipa i temi poi sviluppati in Augusti (2017) e Augusti (2016). Vedi anche VANO (2016).

st'asserzione, l'interrogativo *quale storia del diritto?* diventa ancora attuale, e si carica di una serie di problematicità dalle quali non si può prescindere per un'analisi efficace.

Se la storia del diritto, almeno da un trentennio a questa parte, ha messo da parte gli interrogativi sul suo progetto disciplinare, non è stato certo per cattiva volontà o per scarsa attenzione, né per colpevole autoreferenzialità o emarginazione disciplinare, ma solo per il fatto di non aver avvertito, di non aver vissuto con l'intensità con cui si avverte e si vive attualmente l'urgenza di un'autocritica, di una revisione, di un ripensamento (forse, anche questo) dell'oggetto della sua osservazione e del suo metodo di lavoro.

In realtà, una spinta simile a quella attuale si ebbe nella seconda metà degli anni Sessanta, quando dinamiche interne e un forte desiderio di rinnovamento scossero la cultura giuridica italiana ed europea. La tendenza fu, in quel momento, all'apertura: verso gli studi comparatistici, guardando per la prima volta anche al di là del mondo francese e tedesco; verso le "altre" storie. Una spinta « quasi [all']ibridazione », che però non penetrò la disciplina. La storia del diritto, tranne limitate eccezioni,² restò piegata sugli studi medievistici; la tradizione calassiana non parve subire alcun contraccolpo, anzi, ne venne fuori rigenerata, grazie al suo sguardo provvidenzialmente rivolto alla scienza giuridica della tarda età medievale.³

E quelle inquietudini non si concretizzarono neanche un decennio dopo, quando un nuovo vento di cambiamento soffiò sulla penisola stravolgendo gli stili di vita, i valori condivisi, le identità di genere: la cultura accademica non sembrò risentirne.⁴ La curiosità e l'attenzione riservate alle scienze sociali⁵ e, in particolare, alle sociologie, non smossero la storia del diritto, ancora non « troppo incline ad audaci sperimentazioni ».⁶ Si diffusero pro-

2 Per una rassegna vedi MAZZACANE (1976); CORTESE (1982); CAVANNA (1983); GHISALBERTI (1989); ora, COSTA (2016) 150 ss.

3 QUAGLIONI (2016) 147–148. Cfr. CALASSO (1934); GROSSI (2008) 45–46.

4 COSTA (2016) 149–178.

5 BRAUDEL (1966); nello stesso volume, CARACCIOLLO (1966) dedicò un articolo a *Dell' "acculturation" e di alcuni nuovi indirizzi di ricerca*, sollecitando un intervento "dall'interno"; per così dire, un intervento cioè che partisse dagli anni della formazione. Se manca l'*acculturation* al sociale, non si può pretendere che si maturi da un giorno all'altro una sensibilità in questo senso. Sempre suo sarà, quasi vent'anni dopo, l'ammonimento agli storici a « non chiudersi in se stessi » e ad aprirsi, piuttosto, « ai temi della società e, in particolare, della società del passato ». Così GROSSI (1986) 151.

6 COSTA (2016) 150. Per una cronaca del cambiamento, si vedano BERLINGUER (1974); MAZZACANE (1976); CORTESE (1982); CAVANNA (1983); GHISALBERTI (1989).

grammi, si formularono nuove domande, si ipotizzarono « strategie euristiche », ma si dovette aspettare ancora, prima che tutto questo si traducesse « in diverse e anche contrastanti narrazioni storiografiche ». ⁷

Nessuno voleva dimenticare l'audace « fucina del primo medioevo » ⁸ e, certamente, nessuno avrebbe voluto consegnare un « mandato a “dimenticare” il medioevo »: d'altronde, sarebbe stato come andare incontro « ad una curiosa prova di analfabetismo storiografico ». ⁹ Bisognava, semplicemente, uscire dall'*impasse* della percezione del cambiamento come negazione di ciò che si era stati, e abituarsi all'idea della necessità di un ripensamento del pensiero giuridico come fenomeno storico-culturale, « nelle sue manifestazioni tanto medievali quanto moderne ». ¹⁰ Fu questo l'invito di Adriano Cavanna, l'augurio con il quale si aprirono gli studi negli anni Ottanta. Finalmente si poteva guardare oltre senza rinnegare ciò che si era stati.

L'apertura al moderno non cambiò, però, di fatto, l'atteggiamento narrativo della storiografia: tanto per il medioevo quanto per le nuove suggestioni moderniste si continuò ad avanzare principalmente per microstorie. Era quello, d'altronde, il filone storiografico vincente, ¹¹ col suo approccio di precisione, di lente, di microscopio e, al contempo, di grande coerenza e rigore metodologico. Un filone che proseguiva sul solco tracciato dalle prime generazioni di “storici-giuristi post-risorgimentali”, da quelle generazioni cioè chiamate a contribuire al rafforzamento della raggiunta unità politica, all'opera di consolidamento dello Stato italiano, all'allargamento del consenso con la fissazione dei suoi fondamenti culturali e morali attraverso l'« invenzione di una tradizione » e la determinazione dei caratteri di un ordinamento e di un sapere giuridico « nazionale » pronto a confrontarsi con le maggiori esperienze europee. ¹² Ciò che si era ricostruito e continuava a consolidarsi era il percorso giuridico, vagamente “eroico”, ¹³ di *un'italianità*. E l'atteggiamento non cambiò anche quando si spostarono di poco più in

7 COSTA (2016) 153.

8 GROSSI (2008) 17.

9 COSTA (2016) 155.

10 CAVANNA (1983) 12–13.

11 Penso ai *Quaderni storici* (1966–) e all'iniziativa poi promossa da Carlo Ginzburg e Giovanni Levi negli anni Ottanta del Novecento, alla pratica dei “casi di studio” e alla forte suggestione che tutto questo esercitò sulla storiografia in quegli anni.

12 MAZZACANE (1990) 16.

13 GROSSI (2008) 17.

avanti i confini temporali dell'oggetto d'analisi. La *nouvelle histoire* avrebbe avvertito « un disagio » verso questo modo di svolgere il mestiere di storico, tutto dedito cioè alla « fredda esegesi del documento scritto », un modo che non avrebbe condotto da nessun'altra parte – riassumeva Grossi – che verso « la sepoltura archivistica del [suo] decifratore e descrittore ». Lo storico doveva essere sottratto al culto unilaterale e monopolitistico della *charte* ed entrare finalmente in contatto « con una gamma varia e viva di testimonianze del passato »: accanto a questo e al persistere di un pur doveroso atteggiamento critico, si sarebbe dovuto rivelare il suo apporto “umano”, « d'una umanità completa [...] dove [avrebbero trovato] finalmente posto slancio, intuizione e fantasia ».¹⁴

Ad un certo punto, dunque, il nemico da combattere parve essere l'esegesi: bisognava « guardare dietro il documento per scoprire le trame, tutte le trame, di una società intera e, più ancora, di una civiltà ».¹⁵ Ma l'apparente limite dell'approccio *à-la-chartre* (lo stesso che avrebbe prodotto, poi, una pregiatissima produzione storiografica medievistica, e non solo) non era riconducibile soltanto allo spazio di lavoro dello storico. Anche il tempo meritava una riflessione. Lo storico autentico, lo storico della civiltà, non poteva restare imprigionato nella breve durata, nelle “novità rumorose” del contingente:¹⁶ doveva attivarsi per far sì che il continuare a scorrere della civiltà con i ritmi suoi propri, « quasi indifferente alle vicende bizzarre della superficie », non gli sfuggisse. Il suo tempo non era e non doveva essere quello « degli orologi delle torri e delle case »: era segnato da un altro corso, quello della “lunga durata”, la stessa della quale aveva detto efficacemente Fernand Braudel negli anni Cinquanta.¹⁷

Insomma, nuovi colori, nuovi toni dovevano comparire sulla tavolozza di quel disegnatore straordinario che doveva essere il “nuovo storico”. D'altro canto, bisognava provare a convincere che i giuristi-storici fossero degli interlocutori credibili e affidabili: se il sociologo si confermava come scienziato della società come fatto globale (ragione per la quale, tra le altre, aveva meritato anche l'attenzione dei “nuovi storici”, innamorati com'erano della

14 FEBVRE (1953a); FEBVRE (1953b); BRAUDEL (1973); LE GOFF (1980) 11. Tutti citati in GROSSI (1986) 7.

15 GROSSI (1986) 7.

16 BRAUDEL (1958) 60.

17 GROSSI (1986) 8–9, 15–16.

“globalità dell’esperienza” e desiderosi d’abbattere finalmente le frontiere degli specialismi disciplinari), il giurista-storico doveva rientrare nel confronto interdisciplinare proprio grazie ai suoi propri strumenti di misurazione del mondo, a quegli occhi e quegli occhiali cioè che gli avevano regalato una dimensione relativamente autonoma del reale.¹⁸

Nell’aprile del 1985 si fece un passo importante in questa direzione: a Firenze si tenne una due giorni di studio su *Storia sociale e dimensione giuridica. Strumenti d’indagine e ipotesi di lavoro*, una preziosa occasione per superare le reciproche diffidenze (e indifferenze), discutere il mestiere dello storico del diritto, il suo ruolo nel sociale, il suo rapporto con la materia e il rapporto della sua materia col diritto e con le scienze sociali. Un momento di riflessione fondamentale, a tutt’oggi, che costrinse gli storici del diritto a fare il punto, a guardarsi dentro e intorno prima di affrontare con la giusta consapevolezza il cambiamento. Mario Sbriccoli fu uno dei pochi a intravedere con ottimismo l’interdisciplinarietà come momento necessario, connotante il cambiamento. « Sarebbe bene – scriveva – realizzare una maggiore connessione tra la storia giuridica e la storia della società, celebrando tra di esse una sorta di matrimonio di interesse, per reciproca comodità ». ¹⁹ Non si poteva continuare a ignorare la condivisione dei contesti di studio, e la partecipata capacità di mettere a frutto i contributi delle stesse scienze sociali, dall’economia alla sociologia, dall’antropologia sociale all’etnologia. Il giurista avrebbe dovuto alzare più spesso la testa: « con l’occhio incollato al microscopio [...] vede cose che gli altri non vedono e di cui molti ignorano persino l’esistenza; ogni tanto però egli dovrebbe capire dove sta l’oggetto della sua osservazione per dargli un senso, rimettendolo mentalmente al suo posto nel panorama di cui esso fa parte ». Sbriccoli indicava, quindi, una strada da imboccare con audacia: de-disciplinarizzare per salvaguardare la funzione produttiva della disciplina, per farsi capire meglio (anche dagli altri storici), per aprirsi meglio alla comprensione di ciò che fanno gli altri e, soprattutto, « per creare all’interno dei [...] temi di lavoro ed oggetti di studio lo spazio necessario per l’ingresso di nuovi problemi storiografici, nuovi temi fecondanti, nuovi oggetti di ricerca ». Fatta salva l’autonomia della storia del diritto, « prima condizione di credibilità », ²⁰ de-disciplinariz-

18 GROSSI (1986) 18, 13–14.

19 SBRICCOLI (1986) 127.

20 SBRICCOLI (1986) 136–137.

zare voleva dire “decolorarne” i caratteri distintivi, sinonimo sì di compattezza e omogeneità, ma anche, proprio per questo, di chiusura e indifferenza al resto. Come François Furet, Sbriccoli auspicava per lo storico del diritto il genio e il massimo « vagabondaggio in tutti i campi ». ²¹

In questa stessa prospettiva si collocava l’esigenza di mettere a frutto il metodo comparativo nella storia giuridica. L’attenzione per le opere della Scuola storica tedesca lo aveva ampiamente dimostrato, di pari passo all’importanza della visione storica, della giurisprudenza e dei suoi compiti « attuali », ²² del metodo critico e filologico. Consapevoli del fatto che un lavoro di questo tipo avrebbe comportato difficoltà importanti, prima fra tutte « la stipulazione di alcune *interfaces* e di standards comuni », con l’obiettivo di consentire e favorire lo scambio dei risultati, nonché il raccordo di linguaggi, quesiti e terminologia, Sbriccoli proponeva un intervento « di coordinamento dei modelli di ricerca, di omologazione delle categorie, di sincronizzazione delle periodizzazioni, di unificazione del metodo di formazione delle ipotesi di lavoro », fino a realizzare « una modulistica che [consentisse] di usare scambievolmente in un campo e nell’altro, i risultati, globali o parziali, delle ricerche di ciascuno ». Un’idea, come ammetteva lo stesso Sbriccoli, « del tutto astratta, in gran parte inutile, per il resto impraticabile », ma che pure andava indicata per sottolineare quell’esigenza che l’aveva fatta nascere. ²³

2. Reinventare il paradigma? Il peso del *global approach*

Nonostante questi slanci alla de-disciplinizzazione, prima che all’interdisciplinarietà e alla comparazione, il “paradigma”, l’« *idem sentire* – cioè – nei confronti dell’oggetto e del metodo della disciplina » parve essersi compiuto. Parlare di storia del diritto in Italia equivale a parlare (lasciando in disparte la questione aperta della continuità col diritto romano) di storia del diritto italiano e di una tradizione disciplinare insuperabile. ²⁴ Ci volle qualche decennio prima che tutte quelle istanze di rinnovamento formulate negli anni Settanta venissero metabolizzate e cominciasse a fermentare con

21 FURET (1983) 119.

22 MAZZACANE (1990) 21.

23 SBRICCOLI (1986) 137–139.

24 Cfr. PARADISI (1973).

vivacità nuova. Pietro Costa ha tracciato di recente una interessantissima (e fittissima) mappatura di “scuole”, temi e percorsi di ricerca che, in qualche modo, sono il risultato di quel fermento, e che hanno investito di luce fresca situazioni storiche e aree tematiche fino a quel momento rimaste ai margini dell’indagine storico-giuridica. La tradizione disciplinare non ha potuto fare altro che assorbire intimamente questo momento; nessuna rottura col passato, dunque, ma un vero e proprio ripensamento avvenuto « alla luce di nuove domande e di nuove urgenze ». ²⁵ Oggi, usando sempre le parole di Costa, « la moltiplicazione delle ricerche ha avuto una portata qualitativa e quantitativa tale da far pensare alla nascita di veri e propri sub-settori della storiografia giuridica. La storia del diritto è ormai composta di numerose storie, al plurale, che fanno riferimento a tutti i principali ambiti del sapere giuridico » ²⁶ Una moltiplicazione, quella registrata, che non ha incrinato il rapporto col passato. Anzi, forse proprio in un’ottica di preferenza e salvaguardia dei riferimenti temporali più di quelli spaziali (che avevano prodotto un timido – e fallito – tentativo di apertura ad una *storia del diritto europeo*), quel passato è ritornato più forte di prima nella nuova denominazione della disciplina in *storia del diritto medievale e moderno* ²⁷ e, quindi, di *storia del diritto moderno e contemporaneo*. Una dichiarazione di intenti che ha consegnato la storia del diritto ai saperi specialistici, ne ha consolidato l’ambito di indagine e, indifferente ai suoi approcci narrativi, ne ha esaltato la curiosità per la “lunga durata” e moltiplicato l’interesse per angoli d’osservazione dimenticati, ignorati o mai immaginati dal tempo.

Se siamo giunti fin qui, dunque, perché porsi ancora, oggi, il quesito *quale storia del diritto?*

Da un certo momento in poi, da quando cioè nella discorsività scientifica si è insinuato il discorso della globalità, gli storici più attenti e sensibili si sono posti il problema di capire se sullo storico del diritto, al di là dei pregevoli risultati raggiunti, incombesse una qualche responsabilità in più. Presto si è preso atto dell’obsolescenza dei modelli occidentali, e di un graduale e implacabile indebolimento delle storiografie tradizionali: ²⁸ in meno di un decennio si è determinata forte la necessità di una visione più

25 COSTA (2016) 154, 177.

26 COSTA (2016) 162.

27 GROSSI (1993).

28 CAPPELLINI (2016).

ampia del diritto e della cultura, con la richiesta espressa alla storia del diritto di allargare il suo campo d'analisi, e contribuire attivamente all'osservazione di una realtà che mai come prima si stava dimostrando essere il risultato di continui e innegabili « mishmash, borrowings, mixtures ». ²⁹

Ma cos'era questa globalità alla quale gli storici più accorti avvertivano di dover dar conto? Era un concetto piuttosto volatile, un concetto che aveva a che fare con tutt'altri contesti, per lo più economico-informatici, ma che comunque condizionava; non fosse altro per il fatto dell'accessibilità (dapprima impraticabile) a tutta una serie di informazioni; dell'interlocuzione con soggetti e luoghi, professionalità e competenze, mai così vicini; dell'emersione di nuovi centri di interesse; del graduale sostituirsi di dinamiche orizzontali (si cominciò a parlare di reti) a quelle, ormai obsolete, verticali. In una, quella globalità era qualcosa che, per quanto indirettamente, complicava l'oggetto d'indagine e, dunque, il lavoro dello storico del diritto. Se le fondamenta materiali della società e del diritto si stavano trasformando e organizzando nello « spazio dei flussi » e nel « tempo acronico »; ³⁰ se, in tutto questo, la difficoltà per il giurista "in ascolto" era anche quella di valutare l'opportunità, e maturare la capacità, di riconoscere e analizzare quelle « concatenazioni verticali e orizzontali », quei "grovigli" ³¹ che dallo "spazio dei flussi e del tempo acronico" stavano derivando; se, come riconosceva Sabino Cassese, « esiste già, per quanto non la si conosca ancora completamente, una "grammatica giuridica universale" »; ³² non si poteva continuare a guardare solo agli ordinamenti "indigeni" (che tra l'altro si conoscevano già e fin troppo bene). Il giurista, e lo storico del diritto, avevano delle responsabilità alle quali non potevano sottrarsi. ³³

Come il viandante preso di spalle che nel quadro di Friedrich osserva il mare di nebbia, ³⁴ così lo storico del diritto aveva dinanzi a sé la complessità

29 GRAZIADEI (2006).

30 CASTELLS (2002) 543–544.

31 GROSSI (2006) 20–21.

32 CASSESE (2006) 103. Fu il linguista Noam Chomsky negli anni Sessanta a proporre la teoria di una "grammatica universale", ovvero a parlare di basi generali comuni per tutti i tipi di linguaggio. Cfr. CHOMSKY (1965).

33 A questo atteggiamento pragmatico e propositivo di Cassese si oppone quello prudente di chi, come Alessandro Somma, vede nell'impossibilità di riuscire a svincolarsi e prescindere da quella « concatenazione » di diritti solo un'« insidia ». Così SOMMA (2014) 43.

34 L'immagine è presa in prestito da MARTONE (2011).

manifesta di nuove problematicità giuridiche; su queste, però, avrebbe dovuto interrogarsi senza sconforto, senza angoscia; senza (d'altronde) offrire facili sponde o ovvie soluzioni. Se, come ha scritto Italo Birocchi, « la storia non è solo ricordo o memoria, bensì strumento di immaginazione e di progetto », ³⁵ lo storico del diritto, in questo apparente ingrato compito, aveva un'opportunità, un'occasione di riscatto. Egli non era e non poteva più essere da solo davanti a quella complessità, ma aveva la possibilità di sperimentarsi, di mettersi in discussione; doveva avvertire dentro di sé una nuova sensibilità, la curiosità intellettuale di aprirsi a nuovi scenari, a nuovi percorsi, a nuovi progetti di ricerca. In più, non era uno storico *tout-court*, ma il fatto di essersi ritagliato uno spazio di specificità di studio, gli permetteva di affrontare con una certa disinvoltura (e competenza) quella che, come avrebbe detto Sbriccoli, allo storico *tout-court* sarebbe potuta apparire una disperata « complessità non navigabile ». ³⁶

Non tutti gli storici del diritto, purtroppo però, hanno colto questa opportunità, chiudendosi invece, e spesso, in una sterile “solitudine”. Pio Caroni, in qualche modo, lo avrebbe registrato. ³⁷ Aldo Mazzacane, forse anticipando addirittura gli esiti della globalità, delegittimò quella solitudine: negli anni Novanta fu il primo ad abilitare a genere letterario, a fonte storiografica, i carteggi e, ricostruendo attraverso questi il profilo scientifico di Karl Joseph Mittermaier, ad aprire concretamente i percorsi della storia del diritto alla comparazione. Per Mazzacane il discorso scientifico si costruiva nel diritto « alla giuntura tra sfera individuale e sfera collettiva, come risultato di una pluralità di pratiche e di testi che le descrivevano, di scrittura e di lettura ». ³⁸ Lo storico del diritto, dunque, non poteva e non doveva restare da solo davanti alla complessità dell'oggetto del suo studio.

Nel 1998, a dare manforte, per quanto giungendo da tutt'altri percorsi deduttivi, Grossi sensibilizzava lo storico del diritto affinché non si lasciasse prendere da una immobilizzante pigrizia intellettuale, ma piuttosto mantenesse accesi i rapporti con gli altri giuristi e, dunque, maturasse un'esperienza di ascolto più profonda, utile a ipotizzare itinerari di ricerca più coerenti, nella convinzione per cui « la scienza giuridica fosse *una* per unità di fonda-

35 BIROCCHI (2009) 34.

36 SBRICCOLI (1986) 128–129.

37 CARONI (2011).

38 MAZZACANE (2001) 36.

zioni epistemologiche » e, perciò, « evidenziasse l'urgenza della percezione di questa unità da parte di *ogni* giurista: lo storico del diritto in questo senso poteva dare un contributo primario, in quanto facendo egli storia, si sarebbe misurato sempre con la vita, che è sempre – scriveva Grossi – un fatto *globale, unitario* pur nella sua indubbia complessità ». « Isolamenti e partizioni » avrebbero dovuto risultargli sempre ripugnanti, perché la vita giuridica gli sarebbe apparsa soprattutto come *coralità*, come « groviglio inestricabile di relazioni e collegamenti ». ³⁹ La complessità, dunque, dell'universo giuridico, diveniva, nella cura individuale e collettiva dello studioso, nel confronto, nei momenti di “giuntura”, salutare alla relativizzazione del « sacrario che ogni giurista serba » e funzionale alla pratica di studio migliore possibile. ⁴⁰ La complessità era un valore aggiunto; quel “groviglio” era un valore aggiunto.

3. Da una pluralità di storie a una storia plurale

Se, dunque, come ha registrato Costa, la moltiplicazione, la pluralità di storie che hanno tracciato il panorama di osservazione della disciplina è stata ed è una testimonianza fondamentale d'apertura e rinnovamento; se l'intuizione grossiana dell'unità dell'universo giuridico ha dato forza allo storico e al suo mestiere di traduttore del reale come “fatto globale”; se la comparazione è divenuta un percorso di indagine, un atteggiamento della ricerca più che la prova di un dialogo interdisciplinare; resta ancora un passo da fare.

Prendendo il tempo dei *Global Studies*, della *Global History*, del diritto e della storia del diritto comparato, anche la storia del diritto ha rielaborato questi elementi dei “punti di giuntura”, dei “grovigli”, delle “concatenazioni verticali e orizzontali”, e ha riletto, seppure in ritardo, quelle “spinte”, quegli intensi *cross-border communication processes* succedutisi nel tempo. La rielaborazione è iniziata nel 2005, quando cioè Marie Theres Fögen ha coinvolto diversi profili disciplinari nell'articolazione dei due volumi di *Rechtsgeschichte* dedicati a un tema, quello dei *transfer*, ⁴¹ che poteva rappresentare al meglio quel punto di “giuntura”, quel punto di contatto (e forse di collisione) tra sensibilità diverse, tra storia, diritto, comparazione e globalizzazione. In

39 GROSSI (2006) 20–21.

40 GROSSI (2006) 21.

41 FÖGEN (2005) 12.

quegli stessi anni, Luigi Nuzzo si faceva carico di una serie di questioni che, nell'osservazione del fenomeno internazionale (e coloniale), aprivano a e coinvolgevano necessariamente altri apparati disciplinari, ricavando nelle sacche spente della storia del diritto italiano stimolanti percorsi di ricerca di storia del diritto internazionale.⁴² E mi piace riferire in questa sede anche della mia giovane esperienza di ricerca, degli studi sulle relazioni internazionali tra Europa e Impero ottomano tra Otto e Novecento e della necessità che ho avvertito (e tutt'ora avverto) durante il lavoro di sostenere l'impostazione storiografica "tradizionale" con una serie di argomentazioni frutto di analisi sociologiche, storico-confessionali, e ancora di diritto pubblico comparato, internazionale, coloniale, islamico, risultato non solo di un'infaticabile e appassionata ricerca personale, ma di uno scambio costante con gli specialisti.⁴³ Nessuna solitudine, dunque, ma una condizione di continuo (e attuale) confronto che ha necessariamente nobilitato l'analisi storiografica al di là dell'universo giuridico, e valorizzato quell'imprescindibile "groviglio" di informazioni, fonti e letture a quella destinato.

Thomas Duve ha raccolto di recente la sfida di una storiografia giuridica che proceda in questa direzione, sganciata cioè da se stessa, dai limiti spazio-temporali della statualità, della modernità e, soprattutto, della regionalità e dell'uropeità della sua narrazione. Prendendo in prestito un concetto caro ai *postcolonial studies*, ha tradotto quel "groviglio" in un "intreccio", nell'« entanglement » tra storie nazionali e transnazionali, abilitando un nuovo approccio concettuale della storia del diritto alla « global perspective ».⁴⁴ Adottare un approccio di questo tipo significava non appiattire la storia su cristallizzazioni di un dato tempo e di un dato spazio, ma percepire ogni storia come la narrazione di un momento, di un'acronica e fluida circolazione globale. In questa direzione sono andati anche i contributi (ne cito solo alcuni) di Victor Tau Anzoategui che, per esempio, ha sostenuto l'impossibilità di comprendere e descrivere una storia del diritto comune in Spagna senza guardare alla sua espansione nello spazio atlantico.⁴⁵ O di Arnulf Becker Lorca, che ha decrittato le "relazioni" presenti in quei "grovi-

42 Cfr. NUZZO (2006), (2009), (2012).

43 Rimando ad AUGUSTI (2013).

44 DUVE (2014) 29–66.

45 TAU ANZOATEGUI (1990). Vedi anche NUZZO (2008).

gli”, parlando di movimenti di andata e di ritorno, focalizzando l’attenzione su dinamiche grazie alle quali categorie e modelli d’uso comune nel diritto di matrice europea, parzialmente assorbiti dai sistemi “altri” (di destinazione), venivano poi restituiti all’Europa in un ideale dialogo a due direzioni alla base di un progetto coerente di appropriazione prima e di universalizzazione e globalizzazione poi.⁴⁶

A questa “circularità” della riflessione, si è aggiunto poi un nuovo interesse per l’interdisciplinarietà, un interesse che ha preso le mosse da un nuovo modo di percepire i confini tra le materie, non come limiti invalicabili destinati all’uso privato degli specialismi, ma come soglie⁴⁷ che invitano l’intellettuale accorto al passaggio. Il dialogo interdisciplinare così inteso, come processo osmotico tra saperi, l’atteggiamento comparativo dello storico del diritto, il ripensamento del rapporto spazio-tempo nel suo modo di osservare il reale, la consapevolezza della complessità della sua missione, il superamento della “segregazione geografica”⁴⁸ del suo itinerario narrativo e, più in generale, l’ambizione ad un *pluralistic legal mind*, sarebbero tutti gli elementi utili a immaginare, a partire da qui, la costruzione di un nuovo sapere storiografico. Cosa dovrebbe essere, infatti, questa nuova apertura al globale se non l’occasione per creare realmente qualcosa di nuovo?

Nel 2015, il Direttivo della Società di Storia del diritto si è posto il quesito della necessità di attivare un nuovo processo di “autocoscienza” della disciplina, volto ad aprire un dibattito sul passato, sul presente e sul futuro, sui metodi d’indagine, sulla funzione e gli obiettivi della ricerca storico-giuridica, nonché sulla didattica. Facendo leva su quel principio grossiano del mettersi “in ascolto”, il convegno del 2016 è stato dedicato ai percorsi di ricerca dei giovani studiosi.⁴⁹ Ciò che è emerso è stato un forte desiderio di slancio delle nuove generazioni, ma anche una sostanziale inamovibilità dettata dal peso della tradizione e dal timore del giudizio.

Eccezion fatta per i pure riusciti esercizi di confronto interdisciplinare realizzati nell’ambito di complessi e brillanti progetti e workshop di ricerca, il lumicino dello storico del diritto pare rimanere, ancora oggi, a dar luce a

46 BECKER LORCA (2010) 481.

47 AUGÈ (1993) 14.

48 L’espressione è di Luigi Lacchè, così come registrata nella comunicazione dell’incontro ferrarese dell’ottobre del 2016.

49 STORTI (2016) XII–XIII.

uno spazio incomprensibilmente ridotto, che manca di una proiezione all'esterno. Per quanto forti siano gli stimoli ad andare oltre, la sensazione è quella di una ingiustificabile lentezza ad uscire fuori dai propri "confini": un'indifferenza a ciò che fanno gli altri che, quali che siano le cause, non ci si può più permettere. Lo storico del diritto non può arrivare così tardi all'appuntamento col suo tempo. Affinché il momento dell'interdisciplinarietà e, meglio, dell'"ascolto", si combini naturalmente col suo percorso intellettuale, grande prova d'efficacia sarebbe, a mio avviso, quella di anticipare il cambiamento a un momento precedente: l'attenzione a "ciò che fanno gli altri" dovrebbe essere rivolta dallo studioso già negli anni della sua formazione. Costruire (e ricostruire) i curricula del giurista in formazione (e mi riferisco tanto ai percorsi di laurea quanto – e forse anche di più – a quelli di dottorato) privilegiando lo studio di discipline affini e non (penso, per esempio, alla sociologia, all'antropologia, all'economia, piuttosto che allo studio di altre storie e altri diritti) e delle metodologie di lavoro, significherebbe portare naturalmente e prima il giurista, e quindi lo storico del diritto, alla cura dell'ascolto, ad una sensibilità diversa della quale si avvantaggerebbe, da professionista, nella ricerca e nell'interrogazione delle sue fonti, nonché nella costruzione di un più complesso e generoso punto di vista sul reale.

Alla luce di queste valutazioni, Armitage si chiederebbe: qual è, dunque, il futuro del passato?⁵⁰ Sullo sfondo dell'integrazione, forse un nuovo "paradigma" di coscienza giuridica globale si sta compiendo, frutto della compressione tempo-spazio⁵¹ o delle coordinate di un nuovo modello culturale in cui il fenomeno diritto si sta manifestando come vicenda intellettuale.⁵² Il ruolo della storia e della scienza del diritto, in questo, si è confermato come indispensabile, un ruolo di indirizzo e prospettiva di un diritto dinamico sì, ma stabile perché radicato nei principi saldi delle costituzioni, da riscoprire come fari certi. L'atteggiamento dei nuovi storici del diritto non può che essere, quindi, quello della *pluralità* e della *profondità*. L'aveva detto Fernand Braudel negli anni Quaranta, cronologicamente distante da questi ragionamenti: « la storia che io auspico – scriveva in *Storia, misura del mondo* – è una storia nuova... rivoluzionaria, capace, per rinnovarsi e compiersi, di saccheg-

50 Il titolo è mutuato da un brillante articolo a firma dello storico ARMITAGE (2013).

51 Cfr. HARVEY (2010).

52 Cfr. DAVID, JAUFFRET SPINOSI (2004) 16 ss.

giare le ricchezze delle vicine scienze sociali; una storia, ripeto, che è profondamente cambiata, che ha fatto notevoli passi avanti, lo si voglia o no, nella conoscenza degli uomini e del mondo: in una parola, nell'intelligenza stessa della vita... Una grande storia che punta al generale, capace di estrapolare i particolari, di superare l'erudizione e di cogliere tutto ciò che è vita, seguendo a suo rischio e pericolo le sue strade maestre di verità». ⁵³ Una grande storia, dunque, una storia plurale, una storia profonda. Riprendere contatto con questo approccio significa mettere a frutto quell'« inquietudine » che deve appartenere allo storico del diritto di oggi e di domani, ⁵⁴ sensibile ad una società che cambia « in maniera tumultuosa ». ⁵⁵

Bibliografia

- ARMITAGE, DAVID (2013), Space, time and the future of the past, in: The Australian Higher Education Supplement (21 August)
- AUGÉ, MARC (1993), Nonluoghi, Milano
- AUGUSTI, ELIANA (2013), Questioni d'Oriente. Europa e Impero ottomano nel diritto internazionale dell'Ottocento, Napoli
- AUGUSTI, ELIANA (2016) Un diritto possibile. Storie, teorie e prassi di modernità tra comparazione e globalizzazione, in: Forum Historiae Iuris, www.forhistiur.de/2016-06-augusti
- AUGUSTI, ELIANA (2017) Un tempo nuovo per la storia del diritto? Riflessioni a margine di una storia globale, in: Le Carte e la Storia, 2, 32-41
- BECKER LORCA, ARNULF (2010) Universal International Law: Nineteenth-Century Histories of Imposition and Appropriation, in: Harvard International Law Journal, 51, 475-552
- BERLINGUER, LUIGI (1974) Considerazioni su storiografia e diritto, in: Studi storici, 15, 3-56
- BIROCCHI, ITALO, (2009) Presentazione, in P. CARONI, La solitudine dello storico del diritto. Appunti sull'inerenza di una disciplina altra, Milano, 1-40
- BRAUDEL, FERNAND (1966), Storia e scienze sociali: il "lungo periodo", in: Quaderni storici, 1, 5-48
- BRAUDEL, FERNAND (1973), Scritti sulla storia, trad. it. di A. Salsano, Milano
- BRAUDEL, FERNAND (1998), Storia, misura del mondo, Bologna

53 BRAUDEL (1998) 27-29.

54 PETIT (2012) 741.

55 Intervento di Aldo Mazzacane al Congresso della Società di Storia del diritto del 2015.

- CALASSO, FRANCESCO (1934), Il concetto di « diritto comune », in: *Archivio Giuridico*, 111, 59–97
- CALASSO, FRANCESCO (1970), *Introduzione al diritto comune*, Milano, VII–XIII
- CAPPELLINI, PAOLO (2016), La storia è solo una cicatrice? Schegge su storia del diritto e sfide dell'età della “mondializzazione”, in: BIROCCHI ITALO, MASSIMO BRUTTI (a cura di), *Storia del diritto e identità disciplinari: tradizioni e prospettive*, Torino, 285–294
- CARACCILO, ALBERTO (1966), Dell'“acculturation” e di alcuni nuovi indirizzi di ricerca, in: *Quaderni storici*, 1, 49–57
- CARONI, PIO (2009) *La solitudine dello storico del diritto. Appunti sull'inerenza di una disciplina altra*, Milano
- CASSESE, SABINO (2006), *Oltre lo stato*, Roma, Bari
- CASTELLS, MANUEL (2002) *La nascita della società in rete*, in *Id.*, *L'età dell'informazione. Economia, società, cultura*, 3 voll., Milano 2002–2004
- CAVANNA, ADRIANO (1983), *La storia del diritto moderno (secoli XVI–XVIII) nella più recente storiografia italiana*, Milano
- CHOMSKY, NOAM (1965), *Aspects of the Theory of Syntax*, Cambridge
- CORTESE, ENNIO (1982) *Storia del diritto italiano*, in: *AA.Vv.*, *Cinquanta anni di esperienza giuridica in Italia*, Milano, 785–858
- COSTA, PIETRO (2016) *Storia del diritto e identità disciplinari: dai primi anni settanta a oggi*, in: BIROCCHI, I., M. BRUTTI (a cura di), *Storia del diritto e identità disciplinari: tradizioni e prospettive*, Torino, 149–178
- DAVID, RENÉ, CAMILLE JAUFFRET-SPINOSI (2004), *I grandi sistemi giuridici contemporanei*, Padova
- DUVE, THOMAS (2014) *European Legal History – Concept, Methods, Challenges* in *Id.* (a cura di), *Entanglements in Legal History: Conceptual Approaches, Global Perspectives on Legal History 1*, Frankfurt am Main, 29–66, <http://dx.doi.org/10.12946/gplh1>
- FEBVRE, LUCIEN (1953a), *Vivre l'histoire – Propos d'initiation (1941)*, in: *Id.*, *Combats pour l'histoire*, Paris, 18–33
- FEBVRE, LUCIEN (1953b), *De 1892 à 1933 – Examen de conscience d'une histoire et d'un historien*, in: *Combats pour l'histoire*, Paris, 3–17
- FÖGEN, MARIE THERES (2005), *Einleitung*, in: *Rechtsgeschichte*, 7, 12, <http://dx.doi.org/10.12946/rg07/012-012>
- FURET, FRANÇOIS (1983), *I metodi delle scienze sociali nella ricerca storica e la « storia totale »*, in: ROSSI, PIETRO (a cura di), *La teoria della storiografia oggi*, Milano, 117–140
- GHISALBERTI, CARLO (1989), *Storiografia giuridica*, in *DE ROSA, LUIGI* (a cura di), *La storiografia italiana degli ultimi vent'anni – L'età moderna*, Roma, Bari, 447–490
- GRAZIADEI, MICHELE (2006) *Comparative Law as the Study of Transplants and Receptions*, in: *The Oxford Handbook of Comparative Law*, Oxford, 441–475, <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199296064.013.0014>

- GROSSI, PAOLO (1986), (a cura di) *Storia sociale e dimensione giuridica. Strumenti d'indagine e ipotesi di lavoro. Atti dell'incontro di studio*, Firenze, 26–27 aprile 1985, Milano
- GROSSI, PAOLO (1993), Introduzione, in: ID. (a cura di), *L'insegnamento della storia del diritto medievale e moderno. Strumenti, destinatari e prospettive*, Atti dell'incontro di studio, Firenze, 6–7 novembre 1992, Milano
- GROSSI, PAOLO (2006), *Società, diritto, stato: un recupero per il diritto*, Milano
- GROSSI, PAOLO (2008), *Uno storico del diritto alla ricerca di se stesso*, Bologna
- HARVEY, DAVID (2010), *La crisi della modernità*, Milano
- LE GOFF, JACQUES (1980), *La nuova storia*, in: ID., *La nuova storia*, trad. it. di T. Capra, Milano
- MATONE, ANTONELLO (2011), *Compte rendu de P. Caroni, La solitudine dello storico del diritto. Appunti sull'inerenza di una disciplina altra*, Milano, Giuffrè, 2009, in: *Archivio Storico Ticinese*, 150, 322–323
- MAZZACANE, ALDO (1976) *Problemi e correnti di storia del diritto*, in: *Studi storici*, 17, 5–24
- MAZZACANE, ALDO (1990), *Scienza e Nazione. Sulle origini del diritto italiano nella storiografia giuridica di fine Ottocento*, in: *Scienza & Politica*, 3, 15–30
- MAZZACANE, ALDO (2001), *Alle origini della comparazione giuridica: i carteggi di Carl Joseph Anton Mittermaier*, in: PADOA SCHIOPPA, ANTONIO (a cura di), *La comparazione giuridica tra Otto e Novecento*, Milano, 15–38
- NUZZO, LUIGI (2006) *La colonia come eccezione: un'ipotesi di transfer*, in: *Rechtsgeschichte*, 8, 52-58, <https://doi.org/10.12946/rg08/052-058>
- NUZZO, LUIGI (2008), *Dall'Italia alle Indie: un viaggio del diritto comune*, in: *Rechtsgeschichte*, 12, 102-124, <http://dx.doi.org/10.12946/rg12/102-124>
- NUZZO, LUIGI (2009), *Un mondo senza nemici. La costruzione del diritto internazionale e la negazione delle differenze*, in: *Quaderni fiorentini*, 38, 1311–1382
- NUZZO, LUIGI (2012), *Origini di una scienza. Diritto internazionale e colonialismo nel XIX secolo*, Frankfurt am Main
- PARADISI, BRUNO (1973), *Gli studi di storia del diritto italiano dal 1896 al 1946 (1947)*, in: ID., *Apologia della storia giuridica*, Bologna, 105–172
- PETIT, CARLOS (2012), *Culto e cultura della storiografia giuridica in Italia*, in: *Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti. Il contributo italiano alla storia del pensiero. Ottava appendice. Diritto, dir. scient.* di CAPPELLINI, P., P. COSTA, M. FIORAVANTI, B. SORDI, Roma, 741–748
- QUAGLIONI, DIEGO (2016), *Dalla caduta del fascismo ai primi anni settanta*, in: BIROCCHI, ITALO, MASSIMO BRUTTI (a cura di), *Storia del diritto e identità disciplinari: tradizioni e prospettive*, Torino, 2016, 136–148
- SBRICCOLI, MARIO (1986), *Storia del diritto e storia della società. Questioni di metodo e problemi di ricerca*, in: P. GROSSI (a cura di), *Storia sociale e dimensione giuridica*, Milano, 127–148
- SOMMA, ALESSANDRO (2014), *Introduzione al diritto comparato*, Roma, Bari

- STORTI, CLAUDIA (2016), Le ragioni di un convegno, pp. XII–XIII, in BIROCCHI, I., M. BRUTTI (a cura di), *Storia del diritto e identità disciplinari: tradizioni e prospettive*, Torino, 2016, xi-xv
- TAU ANZOATEGUI, VICTOR (1990), *El derecho indiano en su relación con los derechos castellano y común*, Milano
- VANO, CRISTINA (2016) Della vocazione dei nostri luoghi. Traduzioni e adattamenti nella diffusione internazionale dell'opera di F.C. von Savigny, in: *Forum Historiae Iuris*, www.forhistiur.de/2016-10-vano

Indice

- 1 | Massimo Brutti, Alessandro Somma
Introduzione
- 5 | Alfons Aragoneses
La memoria del derecho. La construcción del pasado en los discursos jurídicos
- 31 | Eliana Augusti
Quale storia del diritto? Vecchi e nuovi scenari narrativi tra comparazione e globalizzazione
- 49 | Massimo Brutti
Sulla convergenza tra studio storico e comparazione giuridica
- 81 | Antonello Calore
“Cittadinanza” tra storia e comparazione
- 95 | Salvatore Casabona
Solidarietà familiare tra mito e realtà: note minime su comparazione giuridica e microanalisi storica
- 111 | Tommaso dalla Massara
Sulla comparazione diacronica: brevi appunti di lavoro e un’emplificazione
- 149 | Thomas Duve
Storia giuridica globale e storia giuridica comparata. Osservazioni sul loro rapporto dalla prospettiva della storia giuridica globale

- 187 | **Giuseppe Franco Ferrari**
Law and history: some introductory remarks
- 207 | **Tommaso Edoardo Frosini**
Diritto comparato e diritto globale
- 219 | **Mauro Grondona**
Storia, comparazione e comprensione del diritto: Tullio
Ascarelli, “Hobbes e Leibniz e la dogmatica giuridica”
Un esercizio di lettura
- 245 | **Luigi Lacchè**
Sulla Comparative legal history e dintorni
- 267 | **Pier Giuseppe Monateri**
Morfologia, Storia e Comparazione. La nascita dei “sistemi”
e la modernità politica
- 291 | **Edmondo Mostacci**
Evoluzione del capitalismo e struttura dell’*ordine giuridico*:
verso lo Stato neoliberale?
- 323 | **Matteo Nicolini**
Insidie “coloniali”, rappresentazione cartografica e processi
di delimitazione delle aree geogiuridiche africane
- 359 | **Luigi Nuzzo**
Rethinking eurocentrism. European legal legacy and Western
colonialism
- 379 | **Giovanni Pascuzzi**
La comparazione giuridica italiana ha esaurito la sua spinta
propulsiva?
- 389 | **Giorgia Pavani**
El papel de la historia del derecho en la formación del
“criptotipo centralista” en América latina

- 419 | **Giovanni Poggeschi**
Il rapporto fra lingua e diritto nel prisma della comparazione fra linguistica e teoria del diritto
- 457 | **Giorgio Resta**
La comparazione tra diritto e storia economica: rileggendo Karl Polanyi
- 477 | **Roberto Scarciglia**
Storia e diritto globale. Intersezioni metodologiche e comparazione
- 491 | **Mario Serio**
L'apporto della letteratura alla formazione storica del diritto inglese: l'impareggiabile opera di Charles Dickens
- 509 | **Alessandro Somma**
Comparazione giuridica, fine della storia e spoliticizzazione del diritto
- 541 | **Bernardo Sordi**
Comparative legal history: una combinazione fruttuosa?
- 551 | **Emanuele Stolfi**
Problemi e forme della comparazione nella storiografia sui diritti antichi
- 575 | **Vincenzo Zeno-Zencovich**
Appunti per una "storia giudiziaria contemporanea"
- 589 | **Contributors**